



---

Corte IV  
D-6047/2023

## **Sentenza del 9 novembre 2023**

---

Composizione

Giudici Manuel Borla (presidente del collegio),  
Markus König, Simon Thurnheer,  
cancelliere Luca Rossi.

---

Parti

A. \_\_\_\_\_, nato il (...),  
Afghanistan,  
patrocinato dall'avv. Cristina Tosone, SOS Ticino Protezione  
giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas  
Svizzera,  
ricorrente,

Contro

**Segreteria di Stato della migrazione (SEM),**  
autorità inferiore.

---

Oggetto

Rettifica della sentenza del Tribunale amministrativo federale  
D-4971/2021 del "17 ottobre 2021" / N (...).

**Visto**

che il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso del 15 novembre 2021 con la sentenza D-4971/2021 del "17 ottobre 2021" – inviata il 26 ottobre 2023,

che nella sentenza trasmessa alle parti il 26 ottobre 2023 è stato erroneamente indicato nell'intestazione della sentenza "17 ottobre 2021" anziché "17 ottobre 2023",

che il Tribunale Amministrativo Federale è venuto a conoscenza della data errata della sentenza il giorno successivo all'invio del provvedimento in parola,

**e considerato**

che, ai sensi dell'art. 48 cpv. 1 della Legge federale sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF; RS 173.32), l'art. 129 della Legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110) si applica per analogia all'interpretazione e alla rettifica delle sentenze del Tribunale amministrativo federale,

che giusta l'art. 129 cpv. 1 LTF il Tribunale amministrativo federale corregge, su domanda scritta di una parte o d'ufficio, il dispositivo di una sentenza se questo è poco chiaro, incompleto o ambiguo o contiene elementi che sono in contraddizione tra loro o con la motivazione, oppure contiene errori di redazione o di calcolo (cfr. ELISABETH ESCHER, in: Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2018, N 4 seg. ad art. 129 LTF; KARL SPÜHLER/HEINZ AEMISGGER/ANNETTE DOLGE/DOMINIK VOCK, Praxiskommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2<sup>a</sup> ed., 2013, N 5 ad art. 129 LTF),

che, ai sensi dell'art. 69 cpv. 3 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1986 (PA; RS 172.021), l'autorità di ricorso può correggere in ogni tempo gli errori di scrittura o di calcolo o altri errori di svista, che non hanno alcun influsso sul dispositivo né sul contenuto essenziale dei motivi,

che la data della sentenza errata si qualifica come errore di redazione ai sensi dell'art. 129 cpv. 1 LTF (cfr. STEFAN VOGEL, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2<sup>a</sup> ed., 2019, N 22 ad art. 69 PA),

che l'errata data della sentenza non ha alcun effetto sul dispositivo o sul contenuto essenziale dei considerandi,

che a causa di questo evidente errore di redazione da parte del Tribunale, giusta l'art. 129 cpv. 1 LTF in combinazione con l'art. 48 cpv. 1 LTAF e l'art. 69 cpv. 3 PA, la data della sentenza nell'intestazione della sentenza D-4971/2021 del "17 ottobre 2021" deve essere corretta di conseguenza,

che per il presente procedimento non vengono prelevate spese processuali,

### **il Tribunale amministrativo federale pronuncia:**

**1.**

Nell'intestazione della sentenza D-4971/2021 del "17 ottobre 2021", la data della sentenza è modificata come segue:

*“Sentenza del 17 ottobre 2023”*

**2.**

Non si prelevano spese processuali.

**3.**

Questa sentenza è comunicata al ricorrente nella causa D-4971/2021, all'autorità inferiore, alla sezione della popolazione del cantone Ticino.

Il presidente del collegio:

Il cancelliere:

Manuel Borla

Luca Rossi